


STATUTO UNRAE



STATUTO

*Approvato dall'Assemblea costitutiva
del 24 novembre 1950 e modificato il:*

- 9 dicembre 1965
- 26 giugno 1975
- 5 giugno 1980
- 29 maggio 1984
- 26 maggio 1988
- 22 maggio 1990
- 31 marzo 1992
- 29 maggio 1998
- 19 giugno 2009
- 10 aprile 2014

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita la "UNIONE NAZIONALE RAPPRESENTANTI AUTOVEICOLI ESTERI - UNRAE" (in seguito indicata come "UNIONE").

SEDE

Art. 2

L'UNIONE ha sede in Roma e può avere sedi dipendenti in Italia o all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'UNIONE.

DURATA

Art. 3

La durata dell'UNIONE è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà in ogni tempo essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea.

SCOPO

Art. 4

L'UNIONE è apolitica e non ha fini di lucro.

L'UNIONE ha i seguenti scopi:

- a) promuovere e tutelare gli interessi collettivi delle Aziende associate;
- b) rappresentare collettivamente, e in casi particolari anche singolarmente, i propri Soci nei confronti di terzi;
- c) provvedere allo studio degli aspetti tecnici e di ogni altro carattere che riguardino la disciplina della circolazione stradale; favorire la collaborazione per una migliore diffusione degli autoveicoli e loro rimorchi e parti e componenti, nonché ogni altra azione in favore del settore automobilistico;
- d) assistere, nell'ambito degli scopi dell'UNIONE, le Aziende associate;
- e) costituire e mantenere rapporti con altre associazioni, organizzazioni ed enti similari;
- f) promuovere in concordanza con lo spirito e con le norme di organizzazioni e di trattati internazionali l'integrazione e la collaborazione economica per lo sviluppo del settore automobilistico;
- g) organizzare manifestazioni, promuovere e assecondare iniziative e costituire società di servizi che possano essere utili agli interessi delle Aziende associate e delle loro organizzazioni di vendita e di assistenza;
- h) sviluppare e consolidare tra i Soci il senso di associazione.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'UNIONE può aderire ad altre associazioni, enti e organizzazioni nazionali e internazionali secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta. Le deliberazioni in

materia sono di competenza del Consiglio Direttivo dell'UNIONE.

AMMISSIONE, CONTRIBUTI, ESCLUSIONE E DIMISSIONI

Art. 5

All'UNIONE possono aderire come Soci ordinari le Aziende o le persone che abbiano la rappresentanza, la distribuzione di autoveicoli e i loro ricambi, nonché l'Assistenza tecnica di una Casa estera produttrice di autoveicoli e che acquistino abitualmente all'estero, per loro conto e per rivendere, autoveicoli completi o incompleti, rimorchi, parti di ricambio e accessori per i suddetti veicoli.

Sempre che esista accordo della rappresentante o del distributore della relativa Casa estera, l'Assemblea può ammettere a far parte dell'UNIONE, come Soci aderenti, tutte quelle altre Aziende o persone che, pur non avendo i requisiti sopracitati, direttamente o indirettamente si occupino della vendita o dell'assistenza di autoveicoli esteri, completi o incompleti, rimorchi esteri, parti di ricambio e accessori per i suddetti veicoli.

Possono essere ammesse come Soci onorari le persone che si interessano allo sviluppo dell'UNIONE, nonché i Soci ordinari che abbiano cessato ogni loro attività di cui al primo capoverso e che desiderino mantenere i contatti con l'UNIONE.

Le Aziende, o persone, per poter essere ammesse all'UNIONE, devono presentare domanda scritta tramite lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), confermando di accettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, pagare la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo dell'UNIONE e versare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'accettazione scritta dell'UNIONE, un anticipo del 50% dei contributi annuali, nella misura fissata per ciascun anno dall'Assemblea, e con le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

I Soci sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte dall'UNIONE.

Art. 6

L'UNIONE potrà costituire specifiche Sezioni con eventuale autonomia finanziaria. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare sulla forma di associazione, sul loro Regolamento interno e sui diritti e doveri che incombono a tali Soci.

I Regolamenti interni delle Sezioni costituiscono parte integrante dello Statuto.

Art. 7

Le domande di associazione sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo dell'UNIONE, che le può accogliere o respingere. In quest'ultimo caso l'UNIONE non è tenuta a far conoscere i motivi della sua decisione.

Art. 8

Il pagamento dei contributi annuali, che l'Assemblea fisserà anno per anno in euro e in tale entità da garantire che l'UNIONE sia in grado di perseguire con la massima efficienza i suoi scopi, dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I Soci ammessi nel corso dell'anno dovranno pagare contributi in quota parte calcolati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene accettata la domanda di associazione.

Le quote dei contributi annuali per le Sezioni con autonomia gestionale verranno determinate, nel loro ammontare e nelle modalità di contribuzione, dalle Assemblee annuali delle Sezioni stesse, salvo ratifica dell'Assemblea Generale dell'UNIONE.

In questo caso, quota parte dei contributi annuali delle Sezioni, determinata dal Consiglio Direttivo dell'UNIONE, dovrà essere versata all'UNIONE quale contributo alle spese generali.

Art. 9

Possono essere esclusi dall'UNIONE i Soci che non si conformino alle norme dello Statuto o alle decisioni degli Organi dell'UNIONE, che non siano in regola con il pagamento dei contributi, che si trovino in situazione di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione o che siano causa di pregiudizio morale e materiale per l'UNIONE, anche in relazione a condanne di particolare incidenza sulla morale.

In tali casi il Consiglio Direttivo dell'UNIONE può attivare il Collegio dei Probiviri che, dopo aver ascoltato la parte, proporrà l'eventuale provvedimento di esclusione. L'esclusione diverrà definitiva dopo la deliberazione dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Ogni Socio può dare le proprie dimissioni, facendo pervenire la relativa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Le dimissioni avranno effetto dal mese successivo a quello delle dimissioni.

I Soci che perdono i requisiti previsti dall'articolo 5, primo capoverso, del presente Statuto decadono dalla qualità di Socio dell'UNIONE.

Le dimissioni, l'esclusione o la decadenza del Socio, comportano, comunque, il pagamento delle quote associative per l'anno in corso e la perdita di ogni diritto sul patrimonio e sull'attività dell'UNIONE.

Art. 10

Nessuno degli Associati può rappresentare o obbligare l'UNIONE nei confronti di terzi senza esserne espressamente autorizzato per iscritto dal

Presidente dell'UNIONE.

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 11

Sono Organi dell'UNIONE:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari in regola con i pagamenti dei contributi e si riunisce in via ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Azienda associata o persona da questi designata, facente parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima o il Direttore Generale dell'intera Organizzazione (General Manager).

I Presidenti di Sezione dovranno presenziare alle riunioni dell'Assemblea e avranno voto consultivo sulle materie di loro competenza.

Ogni Azienda associata può essere rappresentata da altro Socio ordinario mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione rilasciata dal legale rappresentante della Azienda delegante. Il delegato non può disporre in Assemblea di più di due deleghe.

Ogni Socio ordinario dispone di un voto, qualunque sia il valore dei contributi versati all'UNIONE.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'UNIONE, che nomina fra i presenti due scrutatori quando sono previste votazioni a scrutinio segreto. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Direttore Generale.

Il Segretario deve redigere i verbali relativi alle riunioni dell'Assemblea e alle deliberazioni della stessa, sottoscriverli unitamente agli scrutatori, quando vi sia stata una votazione a scrutinio segreto, e trascriverli nei libri sociali. I verbali redatti e firmati fanno piena fede nei rapporti fra gli Associati e ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'UNIONE.

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, nella data, nel luogo, nell'ora fissata dal Presidente e comunicata mediante lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), da spedire a ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con preavviso di 8 (otto) giorni.

L'Assemblea straordinaria viene convocata quando lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo dell'UNIONE o il Collegio dei Revisori dei Conti per tutto quanto attiene alla competenza dei Revisori stessi. Per le modalità di convocazione valgono le norme dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea deve anche essere convocata in seguito a richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci (10%). In tal caso i Soci richiedenti dovranno preventivamente presentare uno schema di ordine del giorno e l'avviso di convocazione dovrà essere spedito non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, nonché l'indicazione della seconda convocazione che potrà tenersi non prima del giorno successivo.

Insieme all'avviso di convocazione deve essere inviata copia del bilancio consuntivo e di quello preventivo, quando ne è prevista la discussione nell'ordine del giorno.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci, determinati secondo il precedente articolo 12; in seconda convocazione, trascorso un giorno, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci, determinati secondo il precedente articolo 12; in seconda convocazione, trascorso un giorno, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di Soci portatori di almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci.

Per la revoca del Presidente si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese con la

maggioranza dei votanti, fatto salvo quanto diversamente previsto per lo scioglimento dell'UNIONE o la modifica dello Statuto.

Con esclusione delle deliberazioni della Assemblea relative alla revoca del Presidente, in caso di parità di voti, il Presidente dell'Assemblea decide con il suo voto.

Per lo scioglimento dell'UNIONE o per modifiche allo Statuto, occorre la presenza di un numero di Aziende associate portatrici di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci ordinari e l'approvazione con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei voti spettanti a detti Soci, determinati secondo il precedente articolo 12.

Per le votazioni si segue la procedura stabilita dal Presidente dell'Assemblea, salvo che i Soci che detengono un terzo dei voti spettanti secondo il precedente articolo 12 richiedano che si adotti una procedura diversa.

In ogni caso è sempre possibile adottare la modalità dello scrutinio segreto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 16

L'Assemblea dell'UNIONE:

- a) elegge il Presidente;
- b) può eleggere i Presidenti onorari;
- c) elegge le Aziende associate che compongono il Consiglio Direttivo, nelle persone dei loro legali rappresentanti;
- d) elegge i Revisori dei Conti, dei quali tre effettivi e due supplenti;
- e) elegge i tre Componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) approva il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente; approva il bilancio preventivo;
- g) delibera sulla misura dei contributi associativi e ne fissa le modalità di pagamento;
- h) ratifica le deliberazioni delle Assemblee delle Sezioni speciali relative all'ammontare dei contributi annuali;
- i) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dallo Statuto o posto all'ordine del giorno;
- j) delibera la costituzione di Società di servizi, come previsto all'articolo 4 del presente Statuto;
- l) delibera le modifiche dello Statuto;
- m) delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio.
- n) può conferire cariche sociali a titolo onorifico a persone che abbiano dato, con la loro opera, particolare contributo all'UNIONE e/o al settore automobilistico o che abbiano acquisito, nell'ambito del predetto settore, particolari benemerienze. Le persone suddette possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'UNIONE.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo dell'UNIONE è composto:

- dal Presidente dell'UNIONE;
- dai 15 (quindici) legali rappresentanti delle Aziende associate elette o dalle persone da questi designate come previsto al secondo capoverso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, quale membro permanente, il legale rappresentante dell'Azienda associata eletta o persona da questi designata, facente parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima o il Direttore Generale dell'intera Organizzazione (General Manager).

Qualora un rappresentante di un'Azienda associata componente il Consiglio Direttivo cessi di ricoprire all'interno della propria Azienda associata, per qualsiasi causa, la carica in virtù della quale è stato nominato all'interno del Consiglio, verrà sostituito da colui che sia stato nominato a tale carica dall'Azienda associata.

Qualora un'Azienda associata cessi di far parte del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante elezione, alla prima Assemblea utile, con un'altra Azienda associata.

Qualora la maggioranza delle Aziende associate cessi di far parte del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Presidente dovrà convocare tempestivamente e comunque entro i successivi 15 (quindici) giorni, l'Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei Componenti mancanti.

In caso di mancanza di convocazione, per qualsiasi motivo, da parte del Presidente entro il termine sopra indicato, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Spetta al Consiglio Direttivo dell'UNIONE deliberare sulle questioni di competenza dell'UNIONE e su quant'altro non espressamente riservato all'Assemblea, e specificatamente:

- a) modifica il Regolamento dell'UNIONE, qualora lo ritenga necessario;
- b) esamina i bilanci consuntivi e preventivi, redatti dal Direttore Generale;
- c) delibera sulle ammissioni delle Aziende e sulla loro classificazione, salvo ratifica dell'Assemblea Generale;
- d) esprime pareri e formula proposte in relazione all'emanazione o all'applicazione di Leggi e di Decreti comunque interessanti le Aziende associate;
- e) delibera sull'accettazione di benefici e di donazioni;
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda i limiti di spesa del bilancio preventivo ovvero le disponibilità derivate dai contributi ordinari, conferendo specifico incarico al Presidente ed al Direttore

Generale affinché possano, con firma singola o congiunta, compiere detti atti, determinandone i limiti;

g) nomina i Membri dei Consigli di Amministrazione delle Società costituite dall'UNIONE, nonché gli Amministratori Delegati o Unici;

h) nomina il Direttore Generale, fissandone il trattamento contrattuale ed economico;

i) delibera sull'adesione ad altre associazioni, enti od organizzazioni nazionali o internazionali e ne stabilisce le modalità;

l) procede ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo dell'UNIONE, con avviso contenente l'ordine del giorno, viene convocato dal Presidente dell'UNIONE ogni volta che questo lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno quattro dei suoi componenti o i Revisori dei Conti. La richiesta di convocazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti può essere fatta solo per motivi di particolare urgenza, riguardanti la competenza del Collegio stesso, e in questi casi l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere rimesso anche ai Revisori dei Conti, i quali possono partecipare alle rispettive sedute del Consiglio Direttivo dell'UNIONE, senza diritto di voto e limitatamente agli argomenti di loro competenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'UNIONE sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide con la presenza di almeno otto rappresentanti delle Aziende componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti prevale la parte che comprende il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a sostituirlo ed è sempre possibile adottare la modalità dello scrutinio segreto.

Sulle riunioni e sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'UNIONE sono da redigere, a cura del Direttore Generale dell'UNIONE, appositi verbali da sottoscrivere dal Presidente o da chi è stato chiamato a sostituirlo, e dallo stesso Direttore Generale.

In casi di particolare urgenza il Presidente può richiedere singolarmente ai Membri del Consiglio la loro opinione e agire secondo il risultato di queste consultazioni. Il Presidente dell'UNIONE in questi casi informerà il Direttore Generale, che redigerà apposito verbale.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente dell'UNIONE rappresenta la stessa a ogni effetto di Legge, di Statuto e ne ha la firma. Dà attuazione agli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige l'UNIONE secondo le norme statutarie, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Può delegare la rappresentanza dell'UNIONE e la firma. La delega deve essere redatta in forma scritta.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal rappresentante più anziano di età all'interno del Consiglio Direttivo dell'UNIONE.

DIRETTORE GENERALE

Art. 19

Il Direttore Generale è a capo delle attività dell'UNIONE.

Esplica tutti gli atti di ordinaria amministrazione e le altre funzioni che il Presidente gli delega o gli affida.

Il Direttore Generale fornisce al Presidente un costante contributo di idee e di programmi per lo sviluppo dell'UNIONE; rappresenta l'UNIONE nei confronti degli Associati per i rapporti inerenti l'attività istituzionale e, su delega del Presidente, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i terzi.

In modo particolare, il Direttore Generale provvede:

- a) alla esecuzione delle decisioni e delle deliberazioni degli Organi dell'UNIONE;
- b) alla redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- c) alla tenuta dei libri sociali;
- d) alla gestione dei contributi associativi deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- e) svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 22.

Egli è di diritto il Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'UNIONE e partecipa alle riunioni degli Organi statutari, nonché di ogni gruppo o commissione istituiti per l'esame di particolari questioni. Non ha diritto di voto.

Il Direttore Generale è anche Direttore delle Sezioni che l'Assemblea Generale dell'UNIONE eventualmente delibera di costituire.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvederà a nominare, tra i suoi Componenti, il Presidente. Il Collegio adempie alle sue funzioni ispettive sulla gestione economico-contabile dell'UNIONE (la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei bilanci e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la consistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e quant'altro si riferisce alla gestione dell'UNIONE) e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri nominati dall'Assemblea. Nella prima riunione i Membri sceglieranno tra di essi chi dovrà presiedere il Collegio stesso.

Il Collegio ha il compito di dirimere controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'UNIONE tra le Aziende associate che facciano ricorso all'arbitrato dell'UNIONE. Il giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri è valido solo se preso in presenza di tutti i suoi Componenti.

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCIO

Art. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che a qualsiasi titolo verranno in legittimo possesso dell'UNIONE;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Presidente e al Consiglio Direttivo dell'UNIONE, a cura del Direttore Generale, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato. Parimenti, di ogni variazione di patrimonio, a qualunque causa dovuta, il Consiglio Direttivo dell'UNIONE dovrà essere immediatamente informato nella sua successiva riunione.

Durante la vita dell'UNIONE è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23

I proventi dell'UNIONE sono costituiti da:

- a) quote d'iscrizione e quote di associazione stabilite dall'Assemblea;
- b) contributi fissati dall'Assemblea;
- c) proventi vari.

Art. 24

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Direttore Generale provvederà alla compilazione del relativo inventario e dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Presidente e al Consiglio Direttivo dell'UNIONE entro il 31 marzo e all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 25

L'Associazione è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico imposta sul reddito) e dall'art. 4, comma 2 e comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'esenzione dall'imponibilità dei corrispettivi delle quote associative e contributive.

In caso di scioglimento dell'UNIONE, l'Assemblea nomina i liquidatori che provvederanno alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive integrazioni e modificazioni.

DURATA DELLE CARICHE

Art. 26

Tutte le cariche hanno la durata di due anni.

E' ammessa la rielezione.

La durata della carica di Direttore Generale viene definita contrattualmente tra l'UNIONE e il Direttore Generale in base all'articolo 17 del presente Statuto.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute ed i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

INDICE

	pagina
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	1
SEDE	1
DURATA	1
SCOPO	1
AMMISSIONE, CONTRIBUTI, ESCLUSIONE E DIMISSIONI.....	2
ORGANI DELL'UNIONE	4
ASSEMBLEA GENERALE	4
CONSIGLIO DIRETTIVO	7
PRESIDENTE	8
DIRETTORE GENERALE.....	9
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	9
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	10
DURATA DELLE CARICHE	11

REGOLAMENTO UNRAE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Conformemente all'art. 17 dello Statuto dell'UNIONE, il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente dell'UNIONE;
- da 15 Aziende associate elette dall'Assemblea, nelle persone dei loro legali rappresentanti.

Il Presidente viene proposto dal Consiglio Direttivo tra i candidati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa nell'ambito dell'UNIONE.

Il Presidente verrà scelto tra una delle Aziende associate facenti parte dei Gruppi sotto elencati, in modo tale che vengano rappresentate, a rotazione, tutte le componenti dell'UNIONE.

L'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali e associativi.

I candidati si impegnano a fornire all'Assemblea tutte le informazioni dalla stessa richieste e ritenute necessarie.

Il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, è composto da:

Gruppo 1: n. 5 Aziende associate elette tra quelle che detengono una quota di mercato aggregata non superiore al 3%;

Gruppo 2: n. 5 Aziende associate elette tra quelle che detengono una quota di mercato aggregata superiore al 3% ma non eccedente il 5%;

Gruppo 3: n. 5 Aziende associate elette tra quelle che detengono una quota di mercato aggregata superiore al 5% e n. 1 Azienda associata eletta tra quelle che operano nel settore dei veicoli industriali.

Al fine del calcolo della quota di mercato aggregata detenuta in Italia da ciascuna Azienda associata viene attribuito valore vincolante ai dati annuali di immatricolazione dell'anno precedente, elaborati dall'UNIONE riferiti alle Aziende stesse.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, nominati tra i rappresentanti delle Aziende associate secondo criteri di competenza di indipendenza.

Anche l'elezione dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa

e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali e associativi.

I candidati si impegnano a fornire all'Assemblea tutte le informazioni dalla stessa richieste e ritenute necessarie.

Ogni Componente eletto del Collegio dei Revisori dei Conti si impegna a rinunciare all'incarico ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Componenti nominati dall'Assemblea con il compito di dirimere controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'UNIONE tra le Aziende associate che facciano ricorso all'arbitrato dell'UNIONE.

La verifica di eventuali controversie relative all'applicazione delle norme comportamentali, in precedenza riportate, sul profilo personale, professionale e associativo dei candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti, è demandata al Collegio dei Probiviri.

* * * * *

Ogni Componente degli Organi dell'UNIONE con l'accettazione dell'incarico si impegna a:

- assumere l'incarico a titolo gratuito, fatta eccezione per il Direttore Generale, come previsto dagli artt. 17, VII capoverso, lettera h, e 26 dello Statuto;
- assumere l'incarico per spirito di servizio verso le Aziende associate, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- coinvolgere gli altri Organi dell'UNIONE per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù della carica;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti delle Aziende associate e delle Istituzioni, azzerando le personali opzioni aziendali e politiche nel corso dell'incarico;
- mantenere con le Amministrazioni e le Forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività amministrativa e legislativa;

- seguire le direttive dell'Assemblea e del proprio Organo, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso l'esterno;
- trattare le Aziende associate con pari dignità, a prescindere dalle loro dimensioni;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi non possa partecipare in modo continuativo alle riunioni dell'Organo di cui è Componente;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'UNIONE.